



DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI



FONTI

- Art. 12, D.lgs. 23 aprile 2004, n. 12 nuova formulazione art 12 bis L.120/2020
- Circ. Min. Lav. 08 gennaio 2013, n. 1
- Circ. Min. Lav. 24 giugno 2004, n. 24
- Circ. INL n. 5/2020
- Circ. INL n. 6/2020
- Circ. INL 326/2021

Diffida Accertativa: natura e presupposti



Occupabilità



Flessibilità



Immediata e decisiva tutela dei diritti dei prestatori di lavoro

Art. 12. Diffida accertativa per crediti patrimoniali

1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'Ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo

Natura giuridica e peculiarità

Natura giuridica

- Titolo esecutivo di formazione amministrativa
- Efficacia giuridica
- Inserimento del provvedimento all'interno del procedimento ispettivo

Natura giuridica e peculiarità

Caratteristiche

Circ. MLPS n. 1/2013

Certezza del credito



Accertamento tecnico



Il contenuto dell'accertamento tecnico

L'ispettore del lavoro **diffida** il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le **somme che risultino accertate** quali **crediti retributivi** derivanti dalla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro applicabili, solò dopo aver "accertato" le inosservanze alla disciplina contrattuale applicabile al singolo lavoratore ed aver acquisito gli elementi di fatto e di diritto necessari e sufficienti per calcolare gli importi dovuti



Il contenuto dell'accertamento tecnico

AN del credito

Essi non necessariamente devono essere preesistenti all'accertamento
ma possono scaturire dallo stesso

Quantum del credito



► Notificazione e procedura di diffida accertativa

► Notificazione

- L'atto di diffida accertativa deve essere espressamente **notificato per legge o a mezzo del funzionario dell'amministrazione.**
- In alternativa, la diffida accertativa può anche essere notificata seguendo le procedure di **notifica a mezzo posta** previste per gli atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982, e quindi **escludendo il ricorso al servizio di posta raccomandata ordinaria.**
- Ciò in quanto dall'avvenuta notifica **decorrono i termini di decadenza di 30 giorni** per proporre il **tentativo di conciliazione monocistica** (Min. lav., risposta a quesito 19.1.2010, prot. n. 25/I/0000951).

- **Notificazione e procedura di diffida accertativa**
- **Procedura**
- Il comma 2 dell'art. 12 dispone che, **entro 30 giorni** dalla notifica della diffida accertativa, il **datore di lavoro** può **promuovere** tentativo di **conciliazione monocratica ex art. 11**, comma 1, presso l'Itl.

► Rimedi esperibili

- Conciliazione monocratica: art 12 comma 2 d.lgs. 124/04 ss.mm.
- Ricorso al Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto

Rimedi esperibili

Conciliazione Monocratica

- ▶ Termine perentorio per l'attivazione dello strumento: 30 giorni
- ▶ Destinatari: datore di lavoro e obbligato solidale
- ▶ No contraddittorio
- ▶ Efficacia della diffida «congelata»

Rimedi esperibili

Conciliazione Monocratica



Esito positivo della procedura ed effetti sul provvedimento



Esito negativo della procedura ed effetti sul provvedimento

Esiti: mancata o intervenuta conciliazione monocratica

Mancata conciliazione monocratica ex art. 11

Decorso inutilmente il predetto termine di 30 giorni senza che sia stata avanzata alcuna richiesta di conciliazione, **nonché in caso di mancato raggiungimento dell'accordo** attestato da apposito verbale, **il predetto provvedimento di diffida accertativa acquista, con specifico provvedimento del direttore dell'ITL, valore d'accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo,** all'atto della diffida accertativa dell'ispettore del lavoro.



Esiti: mancata o intervenuta conciliazione monocratica

Intervenuta conciliazione monocratica ex art. 11

In caso di intervenuta conciliazione monocratica con esito positivo presso l'ITL il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2113, commi 1, 2 e 3, c.c.

Siffatta perdita di efficacia interviene anche nel caso in cui le parti interessate, in alternativa al tentativo di conciliazione monocratica, facciano pervenire all'ITL un accordo di carattere transattivo regolarmente sottoscritto da entrambe.



Esiti: mancata o intervenuta conciliazione monocratica

Intervenuta conciliazione monocratica ex art. 11



In altri termini, a seguito dell'intervenuta conciliazione (o stipulazione di accordo transattivo), la diffida accertativa è da intendersi caducata con efficacia retroattiva, anche se il lavoratore non ha ottenuto il pieno soddisfacimento dei propri crediti patrimoniali riconosciuti dal personale ispettivo

Rimedi esperibili

Ricorso al Capo dell'Ispettorato



Non applicabilità della disciplina del silenzio – rigetto



Sospensione dell'esecutività

Rimedi esperibili

Ricorso al Capo dell'Ispettorato



Nota INL n. 326/2021

- Indicazione delle eccezioni sollevate dai ricorrenti
- Comunicazione dell'esito del ricorso: lavoratore, ricorrenti, soggetti obbligati rimasti inerti